



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Deliberazione n. **254**

del **05-03-2021**

**OGGETTO:** stipula accordi convenzionali, extra rete formativa tra l'Università degli Studi di Cagliari (*soggetto promotore*) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) (*soggetto ospitante*), finalizzati allo svolgimento delle attività professionalizzanti nell'ambito della formazione specialistica di n 1 allievo della Scuola di Specializzazione in Urologia, aventi validità di mesi sei a far data dal perfezionamento degli accordi tra le Parti.

<p><b>Proposta n. 13 del 2 febbraio 2021</b></p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine</i></p> <p><b>Ufficio Convenzioni</b>  <b>Il Funzionario Responsabile</b>                  f.to  <b>Cinzia Di Noto</b></p>	<p><b>Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale</b></p> <p>Imputazione del costo nr. _____ del _____</p> <p>Conto di costo _____                  NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p><b>Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale</b>  <b>Dott. Luigi Guadagnino</b></p>
---	---

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

**Il Responsabile dell'Unità proponente: Area Affari Generali - Il Dirigente Amministrativo**  
**Dott.ssa Silvia Salerno**

Firmato digitalmente da  
**SILVIA SALERNO**  
 CN = SALERNO SILVIA

**Il Commissario Straordinario**  
**Ing. Alessandro Caltagirone**  
 ai sensi del D.A n. 599 del 01 luglio 2020  
 con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99  
**del Direttore Amministrativo Dott. Santo Naselli**  
*Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante*  
*Sig.ra Grazia Scalici*



Delibera n° 254

del 08/03/2021

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il D.P.R. del 11 luglio 1980 n. 382 recante “riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa di didattica”;
- VISTO** il D.P.R. del 10 marzo 1980 n. 162 “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
- VISTA** la Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
- VISTO** il D.M. n. 261 dell'8 novembre 1991 recante l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunità economica europea e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs del 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTI** i D.M. 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE” che modificano la direttiva 93/16/CE;
- VISTO** il D. Lgs 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il D.P.C.M. 24 maggio 2001, recante “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale” ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica” ed in particolare l'art. 7 comma 3 che dispone che possono essere istituiti corsi di specializzazione in applicazione alle direttive europee;
- VISTO** il D.M. 1 agosto 2005, n. 258 recante “Riassetto delle scuole di specializzazione di Area sanitaria” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M. del 29/03/2006 recante la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione G.U. Serie Generale n. 105 del 08.05.2006- Suppl. Ord. n. 115;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- ed in particolare l'art. 8, comma 1, della richiamata normativa ai sensi della quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende “subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende” a far data dal 1 settembre 2009;
- VISTO** il D.M. dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 04.02.2015 n. 68 recante “Riordino delle scuole di specializzazione di Area sanitaria”;



- VISTO** il D.I. del 13.06.2017 n. 402/2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di Area sanitaria;
- VISTI** i Protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 10 marzo 2020 pubblicati nella GURS n. 19 del 3 aprile 2020, in atto vigenti;
- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario nr. 551 del 31/05/2018 recante “Riorganizzazione del Dipartimento Amministrativo riconducibile alla delibera nr 633/2017”;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1262 del 19/12/2019 di “Approvazione preliminare dell’Atto Aziendale dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo”;
- VISTO** il recepimento del D.A. n° 164/2020 di approvazione dell’atto aziendale giusta deliberazione del Commissario Straordinario nr 569 del 10.07.2020;
- VISTO** il D.A. n. 599 del 01/07/2020 con il quale l’Assessore alla Salute della Regione Siciliana ha nominato l’Ing. Alessandro Caltagirone *n.q.* di Commissario Straordinario di questa AOUP;
- VISTE** le note prot. 0006694 del 06/08/2020 della Direzione Sanitaria di Presidio dell’AOUP “Regolamentazione per la diffusione del SARS-CoV-2. Controllo ingressi dei Plessi”, nonché le successive note del 12.08.2020 recante: “Attività di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. Controllo dei Plessi.” e prot. 0007227 del 03.09.2020 recante “screening sierologico SARS- CoV-2 per attività di tirocinio in presenza” regolamentanti le attività di prevenzione della diffusione pandemica da SARS-CoV-2.

**PREMESSO CHE:**

ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 10.03.1982 n. 162 le Scuole di Specializzazione fanno parte dell’ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 27 del D.P.R. 382/80, alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

ai sensi di quanto disposto dal D.I. n. 402 del 13/06/2017 che le scuole di Specializzazione, costituite ai sensi del D.I. 68/2015, possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con Aziende o enti esterni alle strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l’attività richiesta per la formazione degli specializzandi;

le strutture ospitanti sono sottoposte ai controlli dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica specialistica che ha il compito di determinare gli standard delle strutture della Scuola di Specializzazione ai fini dell’accreditamento delle stesse;

l’Università degli studi di Cagliari (*di seguito denominata soggetto promotore*), in data 21 gennaio 2021, con nota inviata a mezzo mail, ha manifestato interesse alla statuizione di un rapporto convenzionale con questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” (*di seguito denominata semplicemente AOUP o anche soggetto ospitante*), extra rete formativa volto a garantire per il perfezionamento della formazione specialistica di nr. 1 medico in formazione della Scuola di specializzazione in Urologia;

l’AOUP ha valutato positivamente l’istanza in esame;

- STABILITO** dalle parti contraenti di formalizzare i rapporti giuridici di che trattasi mediante la sottoscrizione di un accordo convenzionale, costituito da nr 4 pagg e da nr 18 artt. unitamente al piano formativo, che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;



che l'attività professionale richiesta sarà prestata dal personale coinvolto dell'A.O.U.P. in regime di attività istituzionale e, pertanto, la stessa verrà svolta all'interno dell'orario di servizio;

che il periodo di validità degli accordi è di mesi sei che si intendono decorrenti dalla data di perfezionamento degli accordi tra le parti;

#### **PRECISATO CHE**

in virtù degli accordi intrapresi, verrà consentita lo svolgimento delle attività di che trattasi ad un soggetto individuato nella dott.ssa Angela Costanzo, medico in formazione iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Cagliari;

lo specializzando svolgerà la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, con modalità concordate con il Responsabile della Struttura, in coerenza con le esigenze del piano formativo;

#### **PRESO ATTO CHE**

il Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione del soggetto promotore in data 11/12/2020 ha approvato la stipula dei rapporti in esame.

le attività formative previste nell'accordo saranno garantite sotto la guida del Responsabile dell'U.O.C. di Urologia, Struttura di assegnazione del medico in formazione, che assumerà i compiti previsti nell'accordo convenzionale sottoscritto;

l'Arca Risorse Umane dell'AOUP provvederà per il tramite dell'Ufficio preposto agli adempimenti di cui sopra;

il Resp.le dell'U.O.C., di concerto con il Direttore del DAI di afferenza avrà cura di garantire l'attuazione delle misure aziendali previste per il contrasto della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2.

**DATO ATTO** che la Scuola di Specializzazione provvederà a comunicare preventivamente all'inserimento dello specializzando, i dati identificativi dello stesso, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL e gli eventuali adempimenti assicurativi connessi e derivanti.

**ACQUISITO** il nulla osta alla frequenza della Dott.ssa Angela Costanzo espresso in rispettivamente dalla Prof. Alceide Simonato in data 11/12/2020, *n.g.* di Responsabile pro-tempore dell'U.O.C. Urologia dell'AOUP per le vie brevi, nonché dal Prof. Pietro Almasio, *n.g.* di Referente della Formazione Aziendale con mail del 25/01/2021.

**SU** proposta del Dirigente Arca Affari Generali che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo così come prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99.

**Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:**

#### **DELIBERA**

- **la stipula** accordi convenzionali, extra rete formativa tra l'Università degli studi di Cagliari (*soggetto promotore*) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P. o *soggetto ospitante*), finalizzati allo svolgimento delle attività professionalizzanti nell'ambito della formazione specialistica di n 1 allievo della Scuola di Specializzazione in Urologia, aventi validità di mesi sei a far data dal perfezionamento degli accordi.
- **di approvare** lo schema di convenzione, sottoscritto tra le parti contraenti, costituito da nr 4 pagg. e da nr 18 artt. recante la regolamentazione giuridica dei rapporti in esame, unitamente al piano formativo, che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.



- **di consentire**, in dipendenza dei presenti accordi, lo svolgimento delle attività che trattasi ad nr. 1 medico in formazione individuato nella Dott.ssa Angela Costanzo, medico in formazione iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Cagliari;
- **di prendere atto che:**  
il Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione del soggetto promotore in data 11/12/2020 ha approvato la stipula dei rapporti in esame;  
le attività formative previste nell'accordo saranno garantire sotto la guida del Responsabile dell'U.O.C. di Urologia, struttura di assegnazione del medico in formazione, nonché del tutor di assegnazione che assumeranno i compiti previsti nell'accordo convenzionale sottoscritto;  
l'Area Risorse Umane dell'AOUP provvederà per il tramite dell'Ufficio preposto agli adempimenti di cui sopra;  
il Resp.le dell'U.O.C., di concerto con il Direttore del DAL di afferenza, avrà cura di garantire l'attuazione delle misure aziendali previste per il contrasto della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2.
- **di dare atto** che la Scuola di Specializzazione provvederà a comunicare preventivamente all'inserimento dello specializzando, i dati identificativi dello stesso, la valorizzazione degli emolumenti al fine di consentire all'Area preposta dell'AOUP, la presentazione della denuncia INAIL e gli eventuali adempimenti assicurativi connessi e derivanti.
- **di notificare** il presente provvedimento all'Università degli studi di Cagliari, al Resp.le dell'U.O.C. di Urologia, al tutor, all'Area Risorse Umane dell'AOUP, al Referente della Formazione Aziendale, nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AOUP., per quanto di competenza.



Il Direttore Sanitario  
(vacatio)

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Santo Naselli

Il Commissario Straordinario  
Ing. Alessandro Caltagirone

Il Segretario Verbalizzante

### PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 07-03-2021 e che nei 15 giorni successivi:

- ⇒ non sono pervenute opposizioni
- ⇒ sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

⇒ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

#### ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

⇒ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

#### IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

### ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

⇒ Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

⇒ Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato.

⇒ Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato.

⇒ Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

**TRA**

La **Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari** - d'ora in poi denominata "**Soggetto Promotore**" - con sede legale in Cagliari, Via Università 40, C.F. 80019600925 e P.IVA 00443370929, rappresentata legalmente dal **Prof. Gabriele FINCO** in qualità di Presidente della Facoltà.

**E**

L'**Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone"** - d'ora in poi denominata "**Ente Ospitante**" - con sede legale in Palermo, Via del Vespro, 129 C.F. e P.IVA **05841790826** rappresentato/a legalmente dal Commissario Straordinario Ing. Alessandro Caltagirone in qualità di legale rappresentante *pro-tempore*;

di seguito nominate singolarmente la "**Parte**" o collettivamente le "**Parti**"

**PREMESSA**

- a) Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, circa il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421 e, in particolare, l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- b) Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- c) Visto il D.M. 4 febbraio 2015, n. 68, "Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- d) Visto il D.M. 20 aprile 2015, n. 48, "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina";
- e) Visto il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- f) Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Cagliari in merito alla richiesta di tirocinio extra-rete della **Dr.ssa Angela COSTANZO**, medico in formazione specialistica iscritto al III anno del CdS;
- g) Considerato che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.



## TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente.

### Art. 2 – Oggetto

È interesse della **Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Cagliari**, ottenere che i propri Specializzandi possano completare la loro formazione attraverso lo svolgimento di attività didattiche integrative, coerenti con il loro percorso professionale e al di fuori della rete formativa dell'Università degli Studi di Cagliari. A tal fine, l'Ente Ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura la **Dr.ssa Angela COSTANZO**, nata a Palermo il 02-12-1987, di seguito il "Tirocinante", garantendo l'espletamento delle attività formative ed assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo definito dal Consiglio della Scuola.

### Art. 3 – Durata

L'attività di tirocinio, disciplinata dalla presente Convenzione, si svolgerà indicativamente **dalla data di perfezionamento degli accordi tra le parti** per una durata complessiva di **mesi 6**, presso la **UOC di Urologia della A.O.U. Policlinico "P. Giaccone" di Palermo**, diretta dal **Prof. Alchiede SIMONATO**. Il tutor di riferimento sarà il **Prof. Marco VELLA**. L'attività di tirocinio avrà inizio a seguito del perfezionamento della stipula della presente, che ha validità sino alla fine del periodo di tirocinio ed è eventualmente rinnovabile. Si precisa che il Tirocinante può svolgere attività formativa fuori rete formativa per un periodo non superiore a **18 mesi** complessivi.

### Art. 4 – Strutture

L'Ente Ospitante consente la frequenza e rende disponibili le strutture, il personale e le attrezzature per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente. Il Tirocinante frequenterà la predetta struttura negli orari e nelle modalità concordati con il Responsabile della struttura.

### Art. 5 – Programma Formativo

Nel rispetto della alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specializzando in formazione svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Coordinatore della Scuola di Specializzazione e il Direttore della Struttura di destinazione, mediante la stesura di un Progetto formativo che viene allegato alla presente Convenzione. A tal fine, appositi tutor aziendali individuati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa guideranno il medico in formazione impartendo le opportune direttive nella partecipazione alle attività mediche dell'Ente Ospitante. La graduale assunzione di compiti assistenziali con autonomia sono vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti delle strutture dell'Ente Ospitante sulla base del programma formativo personale. In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del Progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

### Art. 6 – Natura Giuridica

L'attività formativa professionalizzante e tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non prevede alcuna remunerazione. La frequenza del Tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

### Art. 7 – Monitoraggio e Verifica dell'Attività di Tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è monitorata e verificata dal Direttore della Struttura di destinazione, il quale si farà carico di assegnare un Tutor aziendale che affiancherà il Tirocinante durante tutto il suo percorso formativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di





formazione dei medici in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti di monitoraggio e verifica periodica di tale attività.

#### **Art. 8 – Accertamento della Frequenza**

L'accertamento della regolare presenza del Tirocinante presso le strutture dell'Ente Ospitante, è affidato al tutor aziendale, **Prof. Marco VELLA**, il quale provvede a comunicare al Coordinatore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei modi e nei tempi stabiliti. Le presenze saranno registrate su apposito registro, firmato sia dal medico in formazione sia dal tutor aziendale assegnato.

#### **Art. 9 – Coperture Assicurative**

Il Soggetto Promotore provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura per i rischi legati alla responsabilità civile verso terzi e agli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle strutture dell'Ente Ospitante, alle stesse condizioni del proprio personale.

#### **Art. 10 – Sorveglianza Sanitaria**

Il Soggetto Promotore assolve alle previsioni dell'articolo 46 del decreto Legislativo 81 del 2008 ('Sorveglianza Sanitaria'), per quanto concerne la generica idoneità dei medici in formazione specialistica alle mansioni di tirocinante/assistente in formazione.

#### **Art. 11 – Obblighi in Materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori**

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente Ospitante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo l'Ente Ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente Ospitante stesso. Il Tirocinante è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente Ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

#### **Art. 12 – Mensa e Uniformi di Servizio**

La Struttura Ospitante assicura agli Specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

#### **Art. 13 – Doveri dei Medici in Formazione Specialistica**

Durante lo svolgimento del tirocinio, il Tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- seguire le indicazioni del tutor aziendale della struttura ospitante;
- osservare le regole di comportamento previste dai Regolamenti Aziendali;
- frequentare le strutture dell'Ente Ospitante, così come previste nel progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo la conclusione del tirocinio, il segreto professionale in ordine a dati o informazioni riservate delle quali siano venuti a conoscenza durante il periodo di tirocinio;

#### **Art. 14 – Obblighi di Condotta**

Le Parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell'ambito della presente, si rileva l'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento della Struttura Ospitante.



#### **Art. 15 – Riservatezza e Trattamento dei Dati Personali**

Le Parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di “privacy”, esclusivamente per l’attuazione della presente convenzione, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza. Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione stessa. Titolari del trattamento dei dati sono le Parti come sopra individuate. La sottoscrizione della presente Convenzione comporta il trattamento da parte dell’Ente Ospitante dei dati personali del medico in formazione specialistica, trasmessi dal Soggetto Promotore nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 per l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare, per adempiere, anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie. Il conferimento dei dati del Tirocinante è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi derivanti dalla presente convenzione. I dati verranno conservati per tutta la durata del tirocinio ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

#### **Art. 16 – Controversie**

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

#### **Art. 17 – Imposta di bollo e registrazione**

L’imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Cagliari, che accetta di accollarsi per intero l’onere del pagamento, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

#### **Art. 18 – Norma Finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Cagliari, 21 gennaio 2021

#### **Per il Soggetto Promotore**

Il Presidente della Facoltà  
**Prof. Gabriele FINCO**

#### **Per l’Ente Ospitante**

Il Commissario Straordinario  
**Ing. Alessandro Caltagirone**

Firmato digitalmente da  
**Alessandro Maria Caltagirone**

CN = Caltagirone Alessandro Maria  
C = IT